

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

(Prov. di Siracusa)



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: Oggetto

Il presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 e del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare, nell'ambito comunale e nell'interesse della salute pubblica, i Servizi relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le attività connesse alla cessazione della vita e alla conservazione delle salme.

ART. 2: Competenze

1- Le funzioni di polizia mortuaria del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.

2- I relativi Servizi sono gestiti dal Comune in economia; le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinati, per quanto non previsto dalla presente normativa, dal Regolamento di cui all'art. 25 della L.R. n. 48/1991, di recepimento dell'art. 51 della L. n. 142/1990

ART. 3: Responsabilità

1- Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti ivi commessi da persone estranee al suo Servizio e alla sua custodia o con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

ART. 4: Servizi gratuiti e a pagamento

1- Sono gratuiti i Servizi di interesse pubblico esplicitamente classificati come tali dalla legge o specificati dal presente Regolamento; tra i Servizi gratuiti rientrano:
a) la visita necroscopica;

- b) il Servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e il successivo trasporto delle salme accidentate;
 - d) i trasporti funebri di cui al successivo art. 41 (trasporti funebri istituzionali);
 - e) l'inumazione in campo comune;
 - f) la cremazione;
 - g) la deposizione delle ossa in ossario comune e la dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
 - h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti o istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.38;
- 2- Tutti gli altri Servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale in applicazione dei criteri generali fissati con atto del Consiglio;

ART. 5: Atti a disposizione del pubblico

- 1- Il registro di cui all'art. 52 del DPR 285/1990, tenuto presso il cimitero, è visionabile da chiunque vi abbia interesse;
- 2- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico, nell'ufficio comunale di polizia mortuaria o nel cimitero:
- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna ai sensi della L. 241 del 7 agosto 1990 e della L.R. n. 10/1991.

CAPO II - DENUNCIA E ACCERTAMENTO DELLA MORTE

ART. 6: Dichiarazione e avviso di morte

- 1- Al fine della formazione dell'atto di morte, la dichiarazione di un decesso avvenuto nel territorio comunale va fatta all'Ufficiale dello stato civile - entro 24 ore dal decesso - da uno dei congiunti o conviventi del defunto o, in mancanza, da persona comunque informata del decesso;
- 2- In caso di morte avvenuta in ospedale, collegio, istituto o altra collettività di persone conviventi, il direttore o persona comunque designata

dall'amministrazione trasmette avviso della morte all'Ufficiale dello stato civile, nello stesso termine di cui al primo comma;

- 3- Nella dichiarazione o nell'avviso devono essere enunciati chiaramente il luogo, il giorno e l'ora del decesso, nonché tutte le altre notizie di cui all'art. 140 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile);
- 4- All'infuori dei casi contemplati nei commi precedenti, chiunque abbia notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informarne il Sindaco e l'autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo ogni altra notizia che possa giovare per stabilire la causa della morte.

ART. 7: Denuncia della causa di morte

- 1- Ai sensi dell'art. 103, sub a), del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934, i medici devono - per ogni caso di morte di persona da loro assistita - denunciare al Sindaco la malattia che, a loro avviso, è stata la causa del decesso, utilizzando l'apposita scheda di morte predisposta dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica;
- 2- In caso di morte per una delle malattie infettive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Sindaco ne dà immediata informazione alla Unità Sanitaria Locale competente;
- 3- Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;
- 4- In caso di decesso senza assistenza medica (cioè senza che alcun medico abbia seguito il decorso della malattia, a prescindere dalla circostanza che fosse o meno presente al decesso), la denuncia della causa di morte di cui al primo comma è fatta dal medico necroscopo;
- 5- L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire riscontri autoptici disposti dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico; in tali casi devono altresì osservarsi le disposizioni degli artt. 39 e 45 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990;
- 6- La denuncia della causa di morte, di cui ai precedenti commi, deve essere fatta al Sindaco entro 24 ore dall'accertamento del decesso; copia della scheda di morte redatta ai sensi del presente articolo va inoltrata dal Comune, entro i successivi 30 giorni, alla U.S.L. competente;

- 7- Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche;
- 8- Fermo restando, per i sanitari, l'obbligo sancito dall'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o comunque sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 8: Permesso di seppellimento

- 1- L'autorizzazione per la sepoltura è rilasciata, ai sensi dell'art. 141 del R.D. 1238/1939, dall'Ufficiale dello stato civile; l'autorizzazione può essere accordata dopo che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso e previo accertamento della morte stessa a mezzo di un certificato rilasciato da un medico necroscopo o da altro delegato sanitario;
- 2- Quando è stata data sepoltura ad un cadavere senza autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi ne fa immediato rapporto all'Autorità giudiziaria;
- 3- L'Ufficiale dello stato civile che, nell'accertare la morte ai sensi del comma primo, riceva qualche indizio che la morte sia dovuta a reato, ne informa immediatamente l'Autorità Giudiziaria e se del caso dà le opportune disposizioni perchè il cadavere non sia rimosso dal luogo ove si trova.

ART. 9: Nulla osta al seppellimento

- 1- Nell'eventualità o nel dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alla sepoltura deve essere preceduta dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria; in questa ipotesi la salma sarà lasciata nel luogo in cui trovasi, coperta con un telo, fino a quando l'Autorità stessa non abbia impartito le opportune disposizioni;
- 2- Il nulla osta è rilasciato - previa stesura di processo verbale ai sensi dell'art. 144 del R.D.n. 1238/1939 - da parte di un magistrato o di un ufficiale di polizia giudiziaria.

ART. 10: Accertamento della morte – Certificato necroscopico

- 1- Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Unità sanitaria locale competente;
- 2- Negli ospedali le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal

direttore sanitario o da un medico da questi delegato;

3- Il medico necroscopo accerta la morte, redigendo il certificato necroscopico di cui all'art. 141 del R.D. n. 1238/1939, senza di che non può rilasciarsi permesso di seppellimento;

4- La visita del medico necroscopo va effettuata fra la 15^a e la 30^a ora dal decesso, salvi i casi di cui agli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R n. 285/1990.

ART. 11: Parti di cadavere e resti mortali

1- Nel caso di ritrovamento di parti di cadavere o di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne il Sindaco, il quale ne fa immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di P.S., nonché alla A.U.S.L. competente per territorio;

2- Salvo diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria, l'A.U.S.I. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa Autorità giudiziaria, per il rilascio del nulla osta alla sepoltura.

ART. 12: Nati morti e prodotti abortivi

1- Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 74 del R.D. 1238/1939, ai nati morti si applicano le disposizioni degli articoli precedenti;

2- Per i prodotti abortivi che abbiano presumibilmente compiuto dalle 20 alle 28 settimane di gestazione e per i feti espulsi dopo 28 settimane di vita intrauterina e che non siano stati dichiarati all'Ufficiale di stato civile come nati morti, i permessi di seppellimento e di trasporto sono rilasciati dall'unità sanitaria locale;

3- A richiesta dei genitori o di chi per essi, con le stesse procedure di cui al secondo comma, possono essere raccolti nel cimitero anche prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane.

CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 13: Definizione di morte

- 1- Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 578 del 29 dicembre 1993, la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.

ART. 14: Periodo di osservazione dei cadaveri

- 1- Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato o cremato o comunque sottoposto a trattamenti irreversibili e definitivi prima che siano trascorse 24 ore dalla morte, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge n. 578 del 29 dicembre 1993 e alla Legge n. 644 del 2 dicembre 1975;
- 2- Il periodo di osservazione può essere ridotto dal Sindaco, su proposta del coordinatore sanitario del Servizio di igiene pubblica, in caso di:
 - a) decesso con decapitazione o maciullamento;
 - b) accertamento preliminare di morte, da parte del medico necroscopo, mediante ausilio di ECG, con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 285/1990;
 - c) speciali ragioni igienico-sanitarie di cui all'art. 10 D.P.R. 285/1990.

ART. 15: Morte improvvisa, morte apparente

- 1- In caso di morte improvvisa o quando sussistano dubbi di morte apparente, il periodo di osservazione è protratto fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 14, comma secondo.

ART. 16: Modalità dell'osservazione

- 1- Durante il periodo di osservazione, ferme restando le eccezioni di cui al 2^a comma dell'art. 14, il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e deve esserne assicurata la sorveglianza al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
- 2- Le opportune o necessarie pratiche di nettezza vanno effettuate sul presunto cadavere come se si trattasse di persona viva; il corpo non deve essere privato della sua coperta, rimosso dal luogo o vestito o fatto oggetto di pratiche di culto o di pietà prima della visita del medico necroscopo, anche in rapporto alla necessità di accertare la morte e le sue cause;

3- In caso di deceduti per una delle malattie infettivo-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Responsabile del Servizio di igiene pubblica o un medico da lui delegato adotta le misure cautelative necessarie.

CAPO IV - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

ART. 17: Deposito di osservazione

1- Il Comune dispone, presso il cimitero comunale, di un deposito di osservazione, nel quale possono riceversi e tenersi in osservazione le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso tenerle per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi pubblica esposizione per il riconoscimento;
- d) morte presso case di cura o istituti di ricovero per anziani non dotati di deposito di osservazione;(Circolare Ministero della Sanità n. 24/1993, punto 4.3)

2- I parenti, o chi se ne assume le veci, potranno assistere i cadaveri di cui alla lettere a, b, d; nei casi di persone non assistite, si avrà cura che le stesse siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita;

3- Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le disposizioni che saranno impartite caso per caso dall'autorità sanitaria, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 285/1990.

ART. 18: Obitorio

1- Il Comune dispone, presso il cimitero comunale e in locale distinto dal deposito di osservazione, di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsia giudiziaria e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-

conservativo dei cadaveri portatori di radioattività.

CAPO V - RISCONTRO DIAGNOSTICO, AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

ART. 19: Riscontro diagnostico

1- Fatti salvi i poteri dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme e con le modalità di cui alla legge 15 febbraio 1961, n. 83, come richiamata dagli artt. 37 e segg. del DPR 285/1990:

a) i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o a un deposito di osservazione o ad un obitorio;

b) i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati, quando i rispettivi primari, direttori o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici;

c) i cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte è dovuta o si presume che sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva o quando sussistano dubbi sulla causa della morte;

2- I risultati del controllo diagnostico devono essere, dal direttore sanitario, comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di cui all'art. 7 del presente Regolamento;

3- Quando come causa di morte risulta una malattia infettivo-diffusiva, la comunicazione deve essere fatta con urgenza e vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 e successive modifiche.

ART. 20: Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1- Al rilascio di cadaveri e di ossa umane a scopo di studio si applicano le norme di cui al Capo VI del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 21: Prelievo di parti di cadavere per trapianto

1- Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per

quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

ART. 22: Trattamenti autoptici

- 1-** Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono sempre essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale;
- 2-** I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 7;
- 3-** Quando come causa di morte risulta una malattia infettivo-diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne urgente comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario della AUSL competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico sulle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934.

ART. 23: Trattamenti conservativi

- 1-** Perchè un cadavere possa essere imbalsamato, occorre richiedere apposita autorizzazione al Sindaco, il quale la rilascerà dietro presentazione di:
 - a) dichiarazione del medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del tipo di procedimento e del luogo e dell'ora in cui sarà eseguito;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato;
- 2-** Il trattamento per ottenere l'imbalsamazione, effettuato ai sensi dell'art. 46 DPR 285/1990, non può essere iniziato prima che sia trascorso il periodo di osservazione.

CAPO VI - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 24: Termini e modalità

- 1-** Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 14 e seguenti, il cadavere può essere adagiato nel feretro;
- 2-** Nessuna salma può essere sepolta se non è racchiusa in un feretro aventi le caratteristiche di cui al presente capo;
- 3-** In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti durante il parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in un solo feretro;
- 4-** La salma deve essere deposta nel feretro vestita o almeno decentemente avviluppata in un lenzuolo, in posizione supina e in modo che non resti schiacciata o compressa;
- 5-** Se la morte è dovuta a una malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nel feretro con gli indumenti dei quali è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante;
- 6-** Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'autorità sanitaria detterà le necessarie disposizioni cautelative allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 25: Vigilanza e controllo

- 1-** La vigilanza e il controllo sull'esatta applicazione delle norme contenute nel presente capo, e in particolare sulla stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, sono a cura del coadiutore sanitario del Servizio di igiene pubblica, anche a cura di personale tecnico all'uopo incaricato.

ART. 26: Caratteristiche dei feretri per l'inumazione

- 1-** I feretri destinati a sepoltura mediante inumazione devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, larice ecc.); le tavole non devono avere uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3 e la loro confezione deve essere conforme alle prescrizioni dell'art. 75 del D.P.R. 285/1990; non è consentito l'uso, anche a soli fini ornamentali, di materiali non biodegradabili;

2- I feretri di salme provenienti dall'estero o da altri Comuni o estumulati ai sensi dei successivi artt.74 e 75, per i quali è obbligatoria la doppia cassa, potranno essere inumati solo subordinatamente alla realizzazione, sulla cassa metallica, di opportuni tagli, anche mediante la provvisoria asportazione del coperchio della cassa di legno, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.

ART. 27: Caratteristiche dei feretri per la tumulazione

1- Per la tumulazione, anche temporanea, i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa: una di legno, preferibilmente esterna, costruita in legno forte e con tavole dello spessore non inferiore a cm. 2,5; l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare; entrambe le casse devono inoltre corrispondere agli altri requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 285/1990.

ART. 28: Caratteristiche dei feretri per il trasporto

1- Per il trasferimento all'estero o dall'estero (salvo quanto previsto - per i paesi aderenti - dalla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, resa esecutiva in Italia con R.D. n. 1379/1937) o da Comune a Comune, con percorso superiore ai 100 chilometri - qualunque sia la destinazione di sepoltura o di pratica funebre - la salma deve essere chiusa nel doppio feretro di cui al precedente articolo 27;

2- Per il trasporto da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 chilometri, si può impiegare la sola cassa di legno costruita con tavole dallo spessore non inferiore a cm. 2,5, a meno che non trattasi di trasporto di persona deceduta per una malattia infettivo-diffusiva, nel qual caso si applicano le disposizioni di cui all'art.27 del presente Regolamento.

ART. 29: Caratteristiche dei feretri per la cremazione

1- Per trasporti interni al Comune, la salma destinata alla cremazione deve essere chiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui all'art. 26;

2- Per trasporti entro i 100 chilometri dal Comune si deve adoperare un feretro rispondente alle caratteristiche di cui all'art. 28, comma 2;

5- In ogni altro caso la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui all'art. 27.

ART. 30: Urne cinerarie

- 1- Dopo la cremazione di un cadavere, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria, realizzata in materiale resistente e sigillata con ceralacca o altro sistema analogo;
- 2- Ciascuna urna cineraria può contenere le ceneri di una sola salma e deve recare all'esterno l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e della data di morte del defunto.

ART. 31: Traslazione di salme già sepolte

- 1- Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro cimitero o in altra sepoltura dello stesso cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua rispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo se del caso, da parte dell'autorità sanitaria di cui all'art. 25, il rinnovo del feretro o il suo totale rivestimento con lamiera di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

ART. 32: Chiusura del feretro

- 1- Il feretro è chiuso definitivamente, ed esclusivamente a mezzo viti, all'atto del seppellimento, a cura e sotto il controllo del personale incaricato;
- 2- Sul piano esterno superiore del feretro deve essere apposta una piastra metallica recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del defunto, la data di nascita e di morte e il numero di riferimento al registro delle sepolture; per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi;
- 3- E' in facoltà della famiglia del defunto inserire nel feretro anche una boccetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti e opportune;
- 4- Sia la cassa di metallo sia quella di legno devono riportare impresso, ben visibile sulla parte esterna, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice;
- 5- E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione;

6- Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o altro materiale assorbente e biodegradabile, in modo da impedire qualsiasi eventuale gocciolamento di liquidi.

ART. 33: Fornitura gratuita di feretri

1- Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 26, comma 1, per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; in tal caso provvederà anche al trasporto dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio.

2- Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte circa la composizione del nucleo familiare e la sua situazione economica.

CAPO VII - TRASPORTI FUNEBRI

ART. 34: Norme generali per i trasporti

1- In ogni trasporto, sia nell'ambito comunale che da Comune a Comune o da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al Capo VI, Titolo I, del presente regolamento;

2- Gli orari e i percorsi dei trasporti funebri, il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, nonché ogni altra modalità integrativa del presente regolamento, sono determinati con provvedimento del Sindaco;

3- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo ove si trova, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve;

4- Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso; per eventuali cerimonie diverse dalle rituali occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco;

5- E' vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre; ove il corteo, per il numero dei partecipanti,

fosse di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo solo agli automezzi del Servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri e ai Servizi urgenti di pubblica assistenza e sicurezza;

6- Nel rispetto delle disposizioni precedenti, il trasporto può anche essere effettuato a mano o a spalla, da persone designate dai familiari del defunto; in ogni caso il carro funebre deve sempre seguire il corteo;

7- I sacerdoti della chiesa cattolica e i ministri dei culti di cui all'art. 8 della costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari del defunto e possono intervenire all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale fissate dal presente regolamento.

ART. 35: Precauzioni igieniche

1- In ogni trasporto, sia nell'ambito comunale che da Comune a Comune o da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente Capo VI;

2- In caso di morte per malattia infettiva, il coadiutore sanitario del Servizio di igiene pubblica prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e ai necessari provvedimenti per le disinfezioni; è consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte;

3- Per le salme che risultano portatrici di radioattività, l'Autorità sanitaria dispone a seconda dei casi le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

ART. 36: Trasporto di salme senza funerale

1- Il trasporto di salme ai locali di osservazione per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in modo tale da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita;

2- Su richiesta scritta di un familiare o dietro conforme parere del responsabile dal servizio di igiene pubblica, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune, dal deposito di osservazione o dall'ospedale, istituto, casa di cura ecc... al luogo dell'ultima abitazione, perché da qui muova il corteo funebre;

ART. 37: Vigilanza

1- Il coadiutore sanitario del Servizio di igiene pubblica vigila e controlla il Servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 38: Automezzi per il trasporto e loro rimesse

- 1- Nel territorio comunale i trasporti funebri sono effettuati con automezzi aventi i requisiti e le caratteristiche di cui all'art. 20 del DPR 285/1990; per quanto concerne le rimesse dei carri funebri, si richiama la disciplina di cui all'art. 21 dello stesso DPR;
- 2- I carri funebri devono essere tenuti sempre in perfetto stato di funzionamento , decoro e pulizia; devono essere disinfettati mensilmente e comunque ogni qualvolta si verifichi la perdita di sostanze organiche o quando siano state trasportate salme di persone decedute per malattia infettiva.

ART. 39: Esercizio dei trasporti funebri

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è fatto a cura della famiglia, per il tramite di imprese in possesso dei requisiti di legge. In difetto, sarà fatto a cura del Comune, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10-09-1990, n. 285. In tal caso il Comune provvede ad ogni altra incombenza necessaria, avvalendosi prevalentemente delle imprese private accreditate ai sensi del successivo art. 40.
2. Le tariffe del servizio di trasporto funebre a pagamento nel territorio comunale sono affidate alla libera concorrenza del mercato. La tariffa, intesa come eventuale corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale.
3. Il Comune rinuncia sia al diritto di privativa di cui al citato art. 19 che all'imposizione di un diritto fisso per il trasporto a cura di ditte private.

ART. 40 : Accredimento delle imprese

1. In considerazione delle proprie prerogative di cura dell'interesse pubblico e in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio dei trasporti funebri.

2. Il Comune, pertanto, consente il servizio di trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale alle sole imprese che abbiano chiesto apposito accreditamento e che dichiarino di accettare le norme del regolamento comunale di polizia mortuaria.
3. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento nel territorio comunale, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, per accreditarsi presso il Comune devono dimostrare: a) di essere in possesso di idoneo titolo di legge necessario per l'esercizio dell'attività; b) di avere un'organizzazione aziendale sufficiente a garantire che il servizio venga svolto con la dovuta competenza e il necessario decoro; c) di avere la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre abilitato con certificato di idoneità igienico-sanitaria, rilasciato dall'ASL competente, e di una rimessa conforme alle disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 285/90; d) di avere stabilmente, nell'organico della propria impresa, un direttore tecnico, responsabile dell'attività funebre, e altro personale stabilmente dipendente in misura non inferiore a due unità per ogni sede o filiale; è equiparato al personale dipendente il titolare dell'impresa individuale o il socio che svolge nell'impresa attività in forma prevalente e continuativa.
4. La domanda di accreditamento va inoltrata al responsabile dei servizi cimiteriali da parte del legale rappresentante dell'impresa.
5. Per tutti i documenti e le dichiarazioni di cui al comma 1, è ammessa l'autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge.
6. L'accreditamento è disposto con determinazione del responsabile dei servizi cimiteriali ed è di durata illimitata, salva facoltà di revoca per il venir meno dei requisiti prescritti.
7. In via transitoria, i trasporti funebri potranno essere effettuati da imprese dotate dei requisiti previsti dal presente regolamento comunale e nel rispetto di esso, purché entro il 30 Novembre 2005 sia dalle medesime richiesto il prescritto accreditamento.
8. L'accreditamento non è necessario per il trasporto di: a) salme provenienti da altro comune per il quale è previsto l'espletamento del servizio dall'impresa che ha preso in carico all'origine la salma; b) salme di militari il cui trasporto viene effettuato con mezzi dell'amministrazione militare; c) feti e prodotti abortivi, nati morti, ossa umane e resti mortali assimilabili o urne cinerarie."

ART. 41: Trasporti funebri istituzionali

1. Sono comunque servizi istituzionali di competenza del Comune, che li esercita direttamente o può affidarli a terzi nei modi di legge:

- a. i trasporti di salme di persone rinvenute in luoghi pubblici, decedute a seguito di incidente o per morte violenta, abbandonate, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, dal luogo del decesso all'obitorio o al deposito di osservazione e quello verso il luogo di sepoltura di salme per le quali nessuno chieda servizi o trattamenti speciali;
 - b. i trasporti di salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - c. i trasporti di salme di cui non sia possibile accertare l'identità;
 - d. i trasporti di cadaveri destinati allo studio e alla ricerca;
 - e. i trasporti di parti anatomiche riconoscibili.
2. In tali casi il trasporto viene eseguito senza servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantirne comunque il decoro.
 3. Oltre che nel caso di indigenza, qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino, potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge.

ART. 42: Autorizzazione al trasporto

- 1- L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, da consegnarsi al custode del cimitero insieme al permesso di seppellimento di cui all'art.8 e agli altri documenti eventualmente necessari in rapporto alla destinazione della salma;
- 2- Il trasporto di salme, resti mortali e ossa umane nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, deve essere autorizzato dal Sindaco su istanza degli interessati;
- 3- Se il trasporto avviene per ferrovia, per nave o per aereo, il decreto di autorizzazione deve restare in consegna al vettore.

ART. 43: Trasporto per e da altri Comuni

- 1- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco su domanda degli interessati;
- 2- La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto;

- 3- Al decreto è successivamente allegato il nulla-osta del Coadiutore Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica o di personale tecnico da questi delegato, relativo alla verifica di cui agli artt. 25 e 31;
- 4- Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune di destinazione, nonché, eventualmente, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando vi vengano tributate onoranze funebri;
- 5- Le salme provenienti da altro Comune devono, di regola, essere trasportate direttamente al cimitero, previa autorizzazione del Sindaco all'introduzione della salma nell'area cimiteriale; tale autorizzazione, (distinta dal permesso di seppellimento di cui all'art. 8 e dall'autorizzazione al trasporto), ha la funzione di verificare l'effettiva sussistenza del diritto di sepoltura nel cimitero comunale, nonché nel tipo di sepoltura richiesta.
- 6- Eventuali onoranze funebri potranno peraltro partire dalla casa dell'estinto, ove il feretro resterà depositato per il tempo strettamente necessario, semprechè vi sia il parere favorevole dell'Autorità Sanitaria del Comune di provenienza; in ogni caso, il feretro in transito dovrà attraversare, per quanto possibile, la via più breve;
- 7- Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per esservi cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco con unico decreto; all'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al comma 1^;
- 8- Per i morti di malattie infettive di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti che la salma è stata composta nel duplice feretro di cui all'art. 27 del presente Regolamento e seguendo altresì le prescrizioni degli artt. 18 e 32 del DPR 285/1990;
- 9- Se il trasporto avviene per ferrovia, per nave o per aereo, il provvedimento di autorizzazione deve restare in consegna al vettore.

ART. 44: Trasporto all'estero o dall'estero

- 1- Al trasporto per o da altro Stato aderente alla Convenzione internazionale di Berlino del 10/2/1937, resa esecutiva in Italia con R.D. n. 1379/1937, si applicano le disposizioni dell'art. 27 DPR 285; al trasporto per o da altro Stato non aderente alla detta convenzione, si applicano invece le disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento;
- 2- In entrambi i casi, per i morti di malattia infettiva, si osserveranno le

disposizioni dell'art. 25 del Regolamento precitato.

ART. 45: Trattamento antiputrefattivo

- 1-** Per il trasporto all'estero o in altro Comune nei mesi da aprile a settembre, il cadavere - trascorso il periodo di osservazione - deve essere sottoposto a trattamento antiputrefattivo, mediante l'introduzione nel cavo orale di almeno 500 cc. di formalina F.U.;
- 2-** Negli altri mesi dell'anno tale trattamento è necessario solo quando la località di destinazione è raggiungibile dopo 24 ore o quando il trasporto viene effettuato dopo che siano trascorse 48 ore dal decesso;
- 3-** Nessun trattamento antiputrefattivo è richiesto per le salme sottoposte a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 46: Trasporto di ceneri e resti

- 1-** Il trasporto fuori Comune di ceneri, ossa umane e resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Sindaco secondo le disposizioni del presente capo; se il trasporto è da o per l'estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/1990;
- 2-** Le misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ossa, resti e ceneri;
- 3-** Le ossa umane e i resti assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo e recante le generalità del defunto; se questi è sconosciuto, sulla cassetta si dovrà indicare il luogo e la data del rinvenimento;
- 4-** Le ceneri devono essere raccolte in urne aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 30;

TITOLO II

CAPO I - CIMITERI

ART. 47: Disposizioni generali

- 1-** Il Comune provvede al servizio del seppellimento con il Cimitero civico comunale;
- 2-** E' vietato il seppellimento di cadaveri o resti mortali in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui al successivo art. 94;
- 3-** Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali; le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e la loro misura in relazione all'età dell'inumando devono essere conformi alle disposizioni di cui al successivo art. 74;
- 4-** Il cimitero ha pure aree riservate a sepolture private - individuali, familiari o collettive - ai sensi e nei limiti di cui all'art. 90 e segg. D.P.R. 285; le aree destinate a sepolture private devono essere individuate con il Piano Regolatore Cimiteriale di cui all'art. 54 e segg. del D.P.R. 2851990.

ART. 48: Reparti speciali

- 1-** Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri e ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere;
- 2-** Le maggiori spese per la costruzione di tali reparti o per l'osservanza di un'eventuale maggiore durata di tali sepolture sono interamente a carico della comunità richiedente;
- 3-** Gli arti anatomici, di regola, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari, tendente ad ottenere il seppellimento in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata;
- 4-** Altri reparti speciali possono essere istituiti - in via eccezionale - per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

ART. 49: Soggetti dello "jus sepulcri"

- 1- Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga chiesta altra destinazione:
- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma nati in esso o aventi in vita la residenza nello stesso;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero comunale;
 - d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 12;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 50: Vigilanza sui cimiteri

- 1- L'ordine, la vigilanza e la manutenzione del cimitero spettano al Sindaco,
- 2- Il Coordinatore Sanitario del Servizio di Igiene Pubblica controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare Servizio.

ART. 51: Personale addetto

- 1- Il Servizio di custodia del cimitero, inteso come il complesso delle operazioni amministrative di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, nonché delle altre incombenze specificamente assegnate dal predetto Regolamento, è assicurato dal seguente personale, amministrativamente dipendente dall'Ufficio Tecnico.
- a) un Responsabile del Servizio;
 - b) un custode;
 - c) due operai necrofori;

ART. 52: Responsabile del Servizio

- 1- Il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, individuato ai sensi della normativa vigente in materia e nell'ambito del personale comandato all'Ufficio Tecnico comunale, cura l'esecuzione del presente Regolamento, istruisce i procedimenti e le pratiche comunque connessi ai Servizi e alle concessioni cimiteriali, controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento - da parte del custode - dei registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990, vigila sulla conservazione dei permessi di seppellimento e delle autorizzazioni al

trasporto ricevuti dal custode all'atto dell'ammissione delle salme e, più in generale, vigila sul rispetto delle norme tecniche, amministrative, sanitarie e penali previste in materia da leggi e regolamenti così generali come locali.

ART. 53: Custode e sue attribuzioni

1- Il custode del cimitero, individuato fra il personale esecutivo in possesso della IV qualifica funzionale, svolge le sue mansioni sotto il diretto controllo del responsabile del servizio di polizia mortuaria, al quale è tenuto a riferire e alle cui disposizioni si uniforma;

2- Il custode:

- a) ritira i permessi di seppellimento di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento;
- b) ritira le autorizzazioni rilasciate - da un Sindaco o dalle autorità previste dagli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285 - all'incaricato del trasporto di salme, ossa umane o resti mortali;
- c) in caso di trasporto da altro Comune o dall'estero, verifica l'esistenza dell'autorizzazione del Sindaco ad immettere la salma nel cimitero ai sensi dell'art. 43, comma 5[^], del presente Regolamento;
- d) cura la materiale tenuta e l'aggiornamento dei registri di cui al successivo art. 55;
- e) provvede a tutte le operazioni di seppellimento in genere, nonché alle esumazioni ordinarie o straordinarie e alle estumulazioni e fornisce la necessaria assistenza per le autopsie;
- f) si accerta che i feretri destinati alla tumulazione siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- g) vigila perchè all'interno del cimitero non si commettano guasti, furti, disordini e atti indecorosi o contrari al presente Regolamento, riferendone al Responsabile del Servizio, al quale inoltre segnala tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie sia alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- h) assicura personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere murarie e di proprietà comunale;
- i) vigila e cura, con l'ausilio del personale a disposizione, la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe e coltiva le piante e le siepi collocate all'interno o all'esterno del cimitero;
- l) cura la pulizia dei locali cimiteriali e ne conserva le chiavi;
- m) coadiuva il Responsabile del Servizio nelle funzioni a questi affidate;
- n) espleta tutte le altre mansioni che, non previste dal presente Regolamento, gli competono specificamente per legge.

ART. 54: Necroforo e sue attribuzioni

1- Il necroforo o seppellitore:

- a) scava le fosse comuni occorrenti per le inumazioni e le riempie a seppellimento avvenuto;
- b) coadiuva il custode in tutte le operazioni di seppellimento, esumazione ed estumulazione;
- c) è tenuto a prestare la sua opera in caso di esumazioni straordinarie chieste da privati autorizzati dal Sindaco;
- d) raccoglie e deposita le ossa nell'ossario comune e ripone i rifiuti speciali in idonei contenitori, perché siano avviati in impianto di incenerimento;
- e) collabora all'estrazione dei feretri dai carri funebri e al loro trasporto nella camera mortuaria o nella sepoltura di destinazione;
- f) assiste gli incaricati di eventuali autopsie che si dovessero effettuare nel cimitero, praticando le necessarie esumazioni, le disinfezioni, i lavaggi ecc.;
- g) coadiuva il custode in tutte le pratiche per la cura, la pulizia e la sorveglianza del cimitero e dei suoi annessi;
- h) assicura il controllo dello svuotamento dei cestini, cura la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe e coltiva le piante e le siepi collocate all'interno o all'esterno del cimitero;

ART. 55: Registro dei seppellimenti

- 1-** Presso il cimitero è tenuto, in doppio esemplare vidimato dal Sindaco all'inizio di ogni anno, apposito registro in cui giornalmente si iscrivono:
- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dal permesso di seppellimento, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione intervenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri e ceneri;
 - e) durante il periodo di assenza del Custode, dovuta per congedi ordinari e straordinari, tutte le sopraccitate prescrizioni potranno essere svolte da un sostituto all'uopo nominato.
- 2-** Un esemplare dei registri deve essere consegnato dal Responsabile del Servizio, alla fine di ogni anno, agli uffici comunali per esservi archiviato; l'altra copia resta invece depositata presso il cimitero;
- 3-** I registri di cui al comma 1 devono essere presentati agli organi di controllo quando questi ne facciano richiesta, l'Amministrazione potrà in ogni

tempo, disporre controlli, senza alcun preavviso sulla corretta tenuta dei registri e delle pratiche cimiteriali. Il responsabile del servizio deve eseguire almeno una volta l'anno una verifica sulla tenuta dei registri;

4- E' consentita la tenuta dei registri di seppellimento con sistemi informatici; in tal caso i registri vengono stampati su supporti cartacei vidimati dal Sindaco e numerati progressivamente; copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei records.

CAPO II - COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANI REGOLATORI CIMETERIALI - DISPOSIZIONI TECNICHE

ART. 56: Piano regolatore cimiteriale

1- I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località ai sensi dell'art. 55, comma 1[^], del D.P.R. 285/1990 e devono essere deliberati dal Consiglio comunale;

2- All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie (vedi circolare Ministero Sanità n. 24/1993, paragrafo 11);

3- Nell'elaborazione dei piani si dovrà tenere conto, recependo le necessità del Servizio nell'arco di almeno dieci anni: a) dell'andamento della mortalità nel territorio comunale, sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni formulate anche col supporto dei dati resi noti da organismi nazionali competenti; b) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre, soprattutto per quanto riguarda il rapporto statisticamente prevedibile fra sepolture a inumazione, sepolture a tumulazione e cremazioni; c) delle eventuali maggiori disponibilità che si potranno rendere possibili a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree in relazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati; d) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro;

4- La delimitazione degli spazi e dei diversi tipi di sepolture va fatta nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 49, 58 e 59 del DPR 285/1990 e deve risultare dalla planimetria di cui all'art. 54 dello stesso Regolamento;

5- Il piano cimiteriale deve essere aggiornato, con le procedure di cui al presente articolo, ogni dieci anni o comunque quando siano state apportate modifiche e ampliamenti.

ART. 57: Strutture cimiteriali

1- Il cimitero comprende, oltre alle aree per inumazioni comuni e private e per tumulazioni (cd. sepolture private) di cui agli artt. 47, commi 3[^] e 4[^], ai reparti speciali di cui all'art. 48 e alle speciali strutture descritte negli artt. 17 e 18 del presente Regolamento (deposito di osservazione, obitorio e cella frigorifera):

- a) una camera mortuaria;
- b) una sala per autopsie;
- c) una cappella per i riti della religione cattolica;
- d) un alloggio di servizio per il personale del cimitero;
- e) i servizi destinati al pubblico;
- f) un ossario comune;
- g) un cinerario comune;
- h) cellette ossario;
- i) nicchie cinerarie.

ART. 58: Camera mortuaria e sala per autopsie

1- La camera mortuaria è destinata alla sosta dei feretri prima del seppellimento;

2- Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del personale cimiteriale e deve rispondere ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285;

3- Quando non sia possibile, per qualsiasi ragione, utilizzare il deposito di osservazione di cui all'art. 17, funziona come tale la camera mortuaria; in tali casi saranno adottate le cautele previste dall'art. 16, comma 2[^], del presente Regolamento;

4- Relativamente alle caratteristiche e agli arredi del locale destinato a sala per autopsie, si richiamano le specifiche disposizioni dell'art. 66 D.P.R. 285/1990.

ART. 59: Ossario

1- L'ossario comune può essere costruito in superficie oppure nel

sottosuolo, purché opportunamente aerato e idoneamente chiuso per evitare al pubblico la vista delle ossa;

2- Nell'ossario vengono raccolte - tutte insieme e senza previa chiusura in cassetine - sia le ossa esumate dopo il prescritto turno decennale di ordinaria rotazione, sia quelle estumate ai sensi dell'art. 86 DPR 285, quando, in entrambi i casi, non richieste dai familiari per deporle in cellette o loculi avuti in concessione; vi si raccolgono anche, su espressa richiesta dei familiari, le ossa estumate ai sensi del comma 5[^] del citato articolo 86;

3- Vengono sistemate nell'ossario comune anche le ossa rinvenute in luoghi diversi dal cimitero, previ gli accertamenti e le autorizzazioni di cui all'art. 5 D.P.R. 285;

4- L'ossario è ammesso anche in tutte le cappelle gentilizie con o senza ipogeo, ferma restando la facoltà dei concessionari delle cappelle di non costruirne e di servirsi dell'ossario comune;

5- Il Comune può, nel recinto del cimitero, concedere cellette o tombe sepolcrali individuali per la conservazione delle ossa; in ogni celletta si possono raccogliere solo i residui di una sola salma, racchiusi in cassette con le caratteristiche di cui all'art. 46, comma 3[^], del presente Regolamento, sono a carico del concessionario la manodopera occorrente per la chiusura della cella, l'iscrizione della targa, la cassetta di zinco per raccogliere le ossa;

6 - E' consentita l'introduzione delle predette cassette nelle sepolture private o nei loculi, quando ciò sia richiesto per riunire i resti mortali e la salma di congiunti in una stessa sepoltura. In tale caso il feretro andrà separato dalla cassa metallica mediante la costruzione di un diaframma in mattoni, opportunamente intonacato;

ART. 60: Nicchie cinerarie e cinerario comune

1- Nel cimitero è predisposto un edificio per accogliere le urne contenenti le ceneri dei cremati, di dimensioni e struttura adeguate alla previsione del numero delle cremazioni locali; è possibile utilizzare come nicchie cinerarie anche gli ossarietti;

2- Il cimitero dispone altresì di un cinerario comune - di dimensioni e misura come al precedente comma - per la conservazione perpetua collettiva delle ceneri di salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione;

3- Il cinerario comune può essere costruito sia in superficie che nel

sottosuolo e deve essere protetto dall'umidità con appositi accorgimenti tecnici finalizzati anche a sottrarre le ceneri alla vista del pubblico;

4- Le urne cinerarie possono essere deposte anche in spazi dati in concessione a enti morali o privati.

CAPO III - SEPOLTURE PRIVATE - CONCESSIONI

ART. 61: Concessioni di aree e manufatti

- 1-** Per le sepolture private il Comune mette a disposizione dei richiedenti, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 56:
 - a) l'uso di aree per la costruzione - a cura di privati o di enti - di sepolture ad uso individuale, familiare o collettivo o per l'impianto di campi a sistema di inumazione privata per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di un proprio ossario;
 - b) la concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, sia per sepolture individuali (loculi, tombe individuali, ossarietti, nicchie per urne cinerarie) che per sepolture familiari o collettive (celle, edicole, colombai, cappelle ecc.);
- 2-** In entrambi i casi il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui alle vigenti tariffe;
- 3-** Il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area cimiteriale consiste in una concessione amministrativa su beni soggetti al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto del Comune alla nuda proprietà e il potere di revoca o declaratoria di decadenza nei limiti previsti dal presente Regolamento;

ART. 62: Procedimento concessorio

- 1.** Alle concessioni cimiteriali si procede a seguito di domanda presentata, al competente ufficio comunale, da persona che abbia la residenza anagrafica nel comune o da persona che rappresenti un avente diritto all'ammissione nel Cimitero ai sensi del precedente art. 49, lettere a), b), d) ed e), o dal legale rappresentante di enti e collettività aventi sede nel comune;
- 2-** La concessione è regolata da contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale, stipulato con la forma della scrittura privata non autenticata;
- 3-** Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso; in particolare, ogni atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti-salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la persona o le persone del o dei concessionari o il legale rappresentante in caso di enti e collettività;

- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;

4- Alle sepolture private contemplate nel presente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite nel Regolamento comunale e, per quanto in esso non previsto, nel D.P.R. 285/1990, sia per quanto riguarda le tumulazioni ed estumulazioni sia per quanto riguarda le inumazioni ed esumazioni.

5- Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e della natura del suo oggetto, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

6- La concessione non può essere fatta a persone o enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART. 63: Durata delle concessioni - Revoca – Estinzione

1- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato e di durata: a) non superiore a 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività; b) non superiore a 30 anni per le sepolture individuali; in entrambi i casi è fatta salva la possibilità di rinnovo per un uguale periodo di tempo e dietro pagamento del canone di cui alla tariffa vigente al momento della richiesta di rinnovo;

2- Fermo restando quanto previsto dall'art. 98, comma secondo, del D.P.R. 285/1990, è facoltà dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia indispensabile per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico;

3- In tal caso, agli aventi diritto verrà concesso l'uso, a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di equivalente sepoltura individuata dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto di eventuali spoglie mortali;

4- Il Comune attraverso i propri organi tecnici ed amministrativi, sulla base degli atti in possesso, nonchè di specifici accertamenti in loco, debitamente verbalizzati, rileverà quali concessioni a tempo determinato di durata superiore a 99 anni, relative alla realizzazione di manufatti rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21 ottobre 1975, possono essere revocate dopo che siano trascorsi cinquant'anni dall'ultima tumulazione, ove ciò sia reso necessario per supplire ad una grave situazione di carenza di

posti-salma e semprechè alla predetta situazione non sia possibile ovviare in tempi brevi mediante l'ampliamento del cimitero (art. 92 D.P.R. 285). La revoca potrà essere esercitata anche per quelle concessioni per cui si sia persa la memoria storica, sperando tutte quelle procedure affinché gli accertamenti medesimi vengano resi noti al pubblico. Esperite tutte le formalità anzidette i suoli rientrano "de jure" in possesso del Comune che potrà disporre la concessione a terzi.

5- Non sono invece revocabili, salvo quanto disposto dall'art. 98 D.P.R. 285/1990, le cd. concessioni perpetue, cioè le concessioni a tempo indeterminato rilasciate sotto la vigenza del Regolamento di polizia mortuaria antecedente al D.P.R. 803/1975;

6- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine indicato nell'atto di costituzione o per soppressione del cimitero, applicandosi - in quest'ultimo caso - quanto previsto dall'art. 98 del D.P.R. 285/1990.

7- La concessioni si estinguono altresì per rinuncia del concessionario;

8- Nelle ipotesi di cui ai comma 6[^] (primo capoverso) e 7[^], il suolo, con il relativo manufatto soprastante, rientra "de jure" in possesso del Comune che potrà disporre l'utilizzo esclusivamente per tumulazioni provvisorie.

ART. 64: Sepolture individuali- Assegnazione e diritto d'uso

1- L'assegnazione di sepolture individuali (loculi, sarcofagi, ossarietti, urne cinerarie ecc.) costruite dal Comune o a questo retrocesse avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, assumendo come ordinario criterio di priorità la data di presentazione della domanda;

2- La Giunta comunale, tuttavia entro il 31 dicembre di ogni anno verifica con apposito atto la disponibilità dei loculi da dare in concessione e – in caso di loro insufficienza – dispone che per le nuove concessioni, in deroga a quanto previsto dal comma 1[^], sia data la precedenza assoluta per la tumulazione di persone decedute e tumulate provvisoriamente in sepolture avute in comodato, purchè detta tumulazione sia documentata da atti certi, datati al momento della sepoltura provvisoria;

3- Con lo stesso atto la Giunta, in deroga al comma 1[^] del presente articolo e ferma restando la priorità di cui al comma 2[^], può deliberare che l'assegnazione dei loculi avvenga mediante la formazione di una graduatoria ai sensi del successivo art. 66;

4- I loculi e i cd. Sarcofagi o tombe individuali sono capaci di un solo feretro e il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per cui fu

fatta la concessione, salvo quando previsto dall'art. 59, comma 6[^]; il diritto non è in alcun modo cedibile o trasferibile a terzi.

ART. 65: Sepolture familiari e collettive – Diritto d'uso

- a) Le tombe di famiglia possono essere concesse, ad una, due o tre persone, ad Enti, corporazioni, fondazioni, associazioni regolarmente costituiti.
- b) Il concessionario può escludere dal diritto di sepoltura nella cappella di famiglia chiunque ne abbia diritto, ad eccezione del coniuge e dei figli, con comunicazione scritta da notificare al Comune.
- c) Hanno diritto di sepoltura nella cappella di famiglia oltre al concessionario, il coniuge, ascendenti e discendenti del concessionario (Padre, madre, figli e nipoti) collaterali ed affini fino al 3[^] grado e conservano il diritto di sepoltura nella cappella di famiglia fino all'esaurimento dei loculi.
- d) Il concessionario e gli aventi diritto possono autorizzare sepolture provvisorie.
- e) Il concessionario non avente erede legittimi, può cedere a terzi il diritto di concessione della cappella per testamento, il beneficiario, per far valere i propri diritti deve notificare il titolo al Comune, e acquista il diritto per se e per i propri familiari, come il concessionario originario.
- f) Il concessionario, il coniuge ed i figli del concessionario non potranno essere rimossi dal loculo nel quale vennero sepolti all'atto del decesso.
- g) Nelle tombe di famiglia potrà anche consentirsi la tumulazione di persone estranee che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario; tale condizione di particolare benemerienza va comprovata con dichiarazione resa dal concessionario ai sensi della legge 4 Gennaio 1968 n. 15;

ART. 66: Assegnazione delle aree cimiteriali

1- L'assegnazione delle aree per le sepolture individuali o di famiglia avviene per ordine progressivo secondo la disponibilità, assumendo come criterio generale di priorità la data di presentazione della richiesta di concessione.

2- Nel caso che il numero di richieste di concessione sia superiore alla disponibilità, l'assegnazione verrà fatta attraverso la formazione di una graduatoria determinata dalla somma dell'età del richiedente, o del congiunto più anziano facente parte del nucleo familiare al momento di presentazione della domanda di assegnazione, e la data di assunzione al protocollo del Comune della richiesta stessa; per ogni anno di età del richiedente verranno assegnati punti 12, con riferimento al momento della formazione della graduatoria; per ogni anno intero riferito alla data di protocollo della richiesta verranno assegnati punti 24, sempre con riferimento al momento della formazione della graduatoria.

3- Verranno esclusi dalla graduatoria, come sopra formulata, i richiedenti che risultassero titolari o contitolari di sepolture individuali o di famiglia e di aree per sepolture individuali o di famiglia, a meno che le sepolture autorizzate non abbiano già esaurito la loro capienza; ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 2[^], i richiedenti devono, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestare la loro posizione in merito alla presente disposizione.

ART. 67: Divisioni e subentri

1- Più concessionari possono chiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione rilasciata ai sensi del precedente art. 65, comma 2[^], lettera "b"; la relativa richiesta va redatta sotto forma di dichiarazione ai sensi della L. 15/1968, sottoscritta, congiuntamente o separatamente, da tutti i concessionari aventi titolo;

2- Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune;

3- In assenza di convenzioni ai sensi dei primi due commi, la concessione si intende fatta ai concessionari in parti uguali;

4- La divisione, la individuazione di quote o la rinuncia di cui al successivo art. 68 non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esercizio del diritto d'uso;

5- La concessione del diritto di sepoltura si trasmette mortis causa agli eredi legittimi o alle persone che ne hanno titolo ai sensi dell'art. 65; questi sono tenuti a darne avviso al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dal decesso, richiedendo contestualmente l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune;

6- In difetto di designazione di un rappresentante, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente, ferma restando la titolarità della concessione in capo a tutti gli aventi diritto;

7- Trascorsi tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento della titolarità della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza;

8- In caso di estinzione di famiglia per il venir meno di tutte le persone aventi diritto ai sensi del precedente art. 65, la decadenza viene dichiarata

quando sono trascorsi vent'anni dall'ultima tumulazione (o dieci anni in caso di inumazione).

ART. 68: Rinuncia

- 1- Nelle stesse forme e con le stesse modalità previste dall'art. 67, commi primo e secondo, uno o più concessionari possono dichiarare la propria rinuncia - personale o per sè e per gli aventi titolo - al diritto di sepoltura;
- 2- La rinuncia non può essere sottoposta ad alcun vincolo o condizione;

ART. 69 Costruzione dell'opera

- 1- Il piano regolatore cimiteriale individua le aree destinate alla costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione.
- 2- Per la costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione valgono le norme di cui alle "DISPOSIZIONI TECNICHE PER LE SEPOLTURE PRIVATE NEL CIVICO CIMITERO COMUNALE".
- 3- Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati, tramite imprese di loro scelta;
- 4- All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro;
- 5- Ad opera finita e prima dell'uso, dette sepolture devono essere collaudate dal Comune al fine di accertarne la conformità al progetto approvato, sentito anche il parere dell'Autorità sanitaria di cui al comma secondo; è tuttavia consentita la tumulazione delle salme anche prima del collaudo, purchè la costruzione effettuata sia, a parere dell'Ufficio tecnico comunale e del coadiutore sanitario, conforme ai requisiti igienico-sanitari nonchè ai requisiti di agibilità, staticità e corrispondenza al progetto approvato;
- 6- Le sepolture private non devono avere comunicazione diretta con l'esterno del cimitero;
- 7- E' fatto obbligo al concessionario di apporre nella nuova costruzione il numero con il quale la sepoltura è contraddistinta nel campo in cui sorge.
- 8- Le tombe gentilizie ad una o più posti, siano essi fuori terra o entro terra, ricadenti nelle aree di cui ai campi "H", "I", "L" ed "M" potranno essere sopraelevate sino ad un massimo di quattro elevazioni fuori terra nel rispetto delle norme relative alle costruzioni cimiteriali;

ART. 70 : Cauzione

- 1- Nessun lavoro di costruzione potrà essere iniziato se da parte del concessionario o del costruttore non sarà versata una somma a titolo

cauzionale, nella misura stabilita in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni arrecati a terzi o ai beni comunali;

2- La somma sarà restituita al depositante a fine lavori, dopo che il Responsabile del Servizio abbia attestato che i lavori non hanno arrecato danni a terzi e che non siano stati lasciati materiali e residui all'interno del cimitero;

3- In caso siano stati lasciati materiali e residui all'interno del cimitero, si farà immediata segnalazione al Sindaco, perché questi inviti il concessionario a provvedere allo sgombero nel più breve tempo; trascorso inutilmente il termine fissato, la cauzione sarà prelevata e si provvederà d'ufficio;

ART. 71: Manutenzione

1- Sono a carico del concessionario tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse indispensabili per il decoro, la sicurezza o l'igiene del cimitero;

2- In caso di più concessionari, l'obbligo di manutenzione grava in solido sugli stessi.

3- In caso di inadempienza agli obblighi di manutenzione, il Sindaco può disporre la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme, subordinando quest'ultima all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione dei lavori stessi, che saranno eseguiti eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

ART. 72: Decadenza

1- La decadenza della concessione avviene automaticamente nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata - entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione - dalla salma, dalle ceneri o dai resti per i quali era stata richiesta;

b) quando viene accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;

c) nel caso che entro 2 anni dalla data di assegnazione dell'area o dalla data di esecutività del presente Regolamento per le assegnazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore dello stesso), il concessionario non abbia dato inizio ai lavori di costruzione; alla decadenza è altresì soggetta la

concessione nel caso in cui i lavori non siano stati ultimati entro il termine anni 3 (tre) dalla data di inizio dei lavori;
d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
e) nell'ipotesi di cui al comma 7^a dell'art. 67;

2- La decadenza viene pronunciata dal Sindaco, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio per 30 giorni consecutivi; il Sindaco adotta altresì le disposizioni necessarie per una eventuale traslazione di salme, resti ecc., nelle sepolture comuni del cimitero, salva diversa disposizione dei familiari;

3- La decadenza viene pronunciata ai sensi della lettera c) del comma primo comporta la irripetibilità della tassa di concessione e di quelle per eventuali lavori già eseguiti;

4- In caso di estinzione di famiglia per il venir meno di tutte le persone aventi diritto ai sensi del precedente art. 65, la decadenza viene dichiarata quando sono trascorsi vent'anni dall'ultima tumulazione (o dieci anni in caso di inumazione);

5- I concessionari hanno facoltà di disporre dei materiali e di quando asportabile, nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie, il recupero degli stessi è effettuato sotto la sorveglianza del responsabile del servizio di igiene pubblica o di personale tecnico all'uopo delegato.

CAPO IV - OPERAZIONI DI SEPPELLIMENTO

ART. 73: Termini

- 1-** Le inumazioni e la saldatura delle casse metalliche per le tumulazioni, di norma, vanno effettuate immediatamente dopo la consegna dei feretri;
- 2-** Solo per eccezionali esigenze, da comprovare caso per caso, i familiari possono avanzare richiesta scritta per il deposito della salma nella camera mortuaria; il Sindaco può autorizzare tale deposito se in calce alla richiesta stessa risulti il parere positivo del coadiutore sanitario del servizio di igiene pubblica, con l'indicazione del tempo massimo di deposito;
- 3-** Di norma i giorni festivi non hanno luogo le sepolture; i feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria, per essere sepolti il primo giorno feriale utile;

- 4- Per gravi motivi, su indicazione del coadiutore sanitario del servizio di igiene pubblica, il Sindaco può autorizzare la sepoltura il giorno festivo.

ART. 74: Inumazioni

- 1- I campi destinati alle inumazioni, sia comuni che private, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica; essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità;
- 2- Ogni fossa nei campi comuni deve essere contraddistinta a cura del Comune, salvo diversa indicazione fatta dai privati ai sensi del successivo comma 3[^], mediante l'apposizione di un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e recante un numero progressivo; sul cippo è applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e morte del defunto;
- 3- Su richiesta degli interessati e dietro pagamento delle spese, può essere autorizzata l'installazione - in luogo del cippo - di croci, monumentini o lapidi, le cui dimensioni sono regolate dal successivo art. 86;
- 4- Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata per una profondità di due metri dal piano di superficie del cimitero e, dopo la deposizione del feretro, va riempita in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie;
- 5- Le fosse scavate per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) una lunghezza di m. 2,20 e una larghezza di m. 0,80 e devono distare fra loro di almeno m. 0,50 da ogni lato;
- 6- Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una lunghezza di m. 1,50 e una larghezza di m. 0,50 e distare fra loro di almeno m. 0,50 da ogni lato
- 7- Per le inumazioni devono utilizzarsi esclusivamente i feretri di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

ART. 75: Tumulazioni

- 1-** Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione ai sensi del capo III del presente Regolamento;
- 2-** Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o nicchia separati; è vietato sovrapporre un feretro all'altro;
- 3-** La struttura del loculo o altro manufatto per tumulazione, sia che venga costruita interamente in opera sia con elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per le strutture edilizie, con particolare verifica del rischio sismico ed essere conforme a quant'altro disposto dagli artt. 76 e 77 del DPR 285/1990 e dalle "DISPOSIZIONI TECNICHE PER LE SEPOLTURE PRIVATE NEL CIVICO CIMITERO COMUNALE";
- 4-** Per le tumulazioni si useranno esclusivamente i feretri indicati dall'art. 27 del presente Regolamento.

ART. 76: Cremazione

- 1-** Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino;
- 2-** La cremazione di un cadavere è subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, ai sensi dell'art. 79 DPR 285; per la cremazione di un cadavere già inumato o tumulato è competente il Sindaco del Comune in cui si trova la salma;
- 3-** Per il rilascio dell'autorizzazione si devono produrre i seguenti documenti:
 - a) un atto dal quale risulti la volontà della cremazione e cioè: a1) disposizione testamentaria dell'estinto; a2) atto scritto formato davanti a un notaio o a un funzionario abilitato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con sottoscrizione autenticata nei modi di legge, dal quale risulti la volontà del coniuge o parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e segg. del codice civile di dare corso alla cremazione, purchè non consti una volontà contraria del defunto; a3) dichiarazione in tal senso resa in vita per iscritto, datata e sottoscritta di proprio pugno, da parte di aderente ad associazione che abbia fra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri degli associati; in tal caso la dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione mediante l'attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa fino all'ultimo istante di vita dell'associato;
 - b) certificato redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Responsabile del Servizio di igiene pubblica, dal quale risulti escluso il sospetto di morte conseguente a reato;

c) in caso di morte improvvisa o sospetta occorre il nulla osta dell'Autorità giudiziaria;

4- La cremazione di salme di persone decedute prima dell'entrata in vigore del DPR 285 e cioè prima del 27/10/1990, provenienti da esumazioni o estumulazioni, è possibile solo se vi era stata espressa volontà del de cuius, desumibile anche da dichiarazione resa dal coniuge o dal parente più prossimo ai sensi della lettera a2) del comma precedente;

5- Per quanto concerne le urne cinerarie e il trasporto di ceneri si richiama la disciplina contenuta negli artt. 29, 30, 42 comma settimo, e 46 del presente Regolamento;

6- La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del cimitero in cui è stata eseguita la cremazione, uno è affidato a chi prende in consegna l'urna e successivamente conservato nel cimitero in cui saranno custodite le ceneri e un terzo, infine, viene trasmesso all'Ufficiale dello stato civile del Comune dove è avvenuto il decesso.

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 77: Esumazione ordinaria

1- L'esumazione ordinaria è disposta alla fine dell'ordinaria rotazione decennale delle sepolture o alla scadenza della concessione, se la sepoltura è privata; le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni;

2- Tale esumazione è regolata dal Sindaco e può essere svolta in qualsiasi periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile evitare i mesi estivi;

3- Essa si deve svolgere seguendo una rigorosa progressione cronologica, cominciando dai campi e dalle file che furono occupati per primi;

4- Le ossa che si rinvencono in occasione delle predette operazioni devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti dentro il recinto del cimitero ed avuti in concessione; in questo

caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco a mente dell'art. 46, comma 3[^]; lapidi, cippi, croci ecc. vengono conservati dal custode e possono essere riutilizzati solo nelle costruzioni o nei restauri del cimitero; gli oggetti preziosi devono essere consegnati ai familiari, se reperibili, in caso contrario vanno alienati in favore del Comune e il ricavo utilizzato per migliorie e lavori nel cimitero; tutti gli altri resti (avanzi di indumenti, casse ecc.) devono essere considerati come rifiuti urbani ai sensi del comma 2/f del D.L. 05/02/1997 n° 22 e smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

5- Le esumazioni di cui al presente articolo sono gratuite; nel caso in cui venga chiesta la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento indicato in tariffa.

ART. 78: Esumazione straordinaria

1- Anche prima che siano trascorsi dieci anni dal seppellimento, le salme possono essere esumate su ordine dell'Autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia, o trascorsi almeno due anni dall'inumazione, su autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o cremarle;

2- Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite:

a) nei mesi da maggio a settembre compresi;

b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coadiutore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;

3- Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate nella sala autoptica con l'osservanza delle modalità disposte dall'autorità stessa;

4- Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del coadiutore sanitario del Servizio di igiene pubblica, o di un suo delegato, e del custode del cimitero;

5- Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle esumazioni previste dal successivo art. 80.

ART. 79: Estumulazione

1- Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere della concessione e sono regolate dal sindaco;

- 2- I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere;
- 3- Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre vent'anni, il periodo di inumazione può essere ridotto a cinque anni;
- 4- Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 82, comma 3, del D.P.R. 285/1990;
- 5- Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, su conforme parere del Coadiutore Sanitario;
- 6- E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella dei feretri con cui furono originariamente tumulate; è fatto obbligo agli operatori cimiteriali che vi assistessero di denunciare al Sindaco e all'Autorità giudiziaria tutti gli atti che potrebbero concretizzare il reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 80: Estumulazione straordinaria

- 1- Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, sia all'interno che all'esterno del cimitero;
- 2- L'estumulazione di che trattasi è possibile solo a condizione che, aperto il tumulo, il coadiutore sanitario del Servizio di igiene pubblica constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il trasporto può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;
- 3- Qualora la predetta autorità sanitaria constati invece la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirsi il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente Regolamento;
- 4- Le estumulazioni, comprese quelle di cui al precedente art. 79 sono soggette al pagamento della somma prevista in tariffa;
- 5- Si applicano alle estumulazioni, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 77 e 78.

ART. 81: Norme igieniche comuni

- 1-** Prima che siano trascorsi dieci anni per le sepolture a inumazione e trenta per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi motivo, salve le disposizioni dell'Autorità giudiziaria e le autorizzazioni del Sindaco;
- 2-** Se l'esumazione o l'estumulazione è stata autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare le disposizioni dettate caso per caso dall'Autorità sanitaria, le quali devono risultare nel contesto dell'atto autorizzativo;
- 3-** Delle operazioni compiute si redige processo verbale in duplice copia, delle quali una resta depositato presso il cimitero e l'altra viene consegnata immediatamente al competente ufficio comunale;
- 4-** Per eseguire una esumazione o una estumulazione, si dovrà tenere conto del periodo trascorso dall'inumazione o tumulazione, onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente le ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più pericoloso della saponificazione;
- 5-** Si osserveranno altresì le seguenti norme igieniche:
 - a) osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5/1000 e quindi sollevata con l'ausilio di mezzi meccanici;
 - b) se il sottofondo della cassa presenta tracce di logoramento, essa verrà rinchiusa in altra cassa preventivamente preparata;
 - c) il trasporto, quando non si è provveduto a imballare la cassa a mente del punto b), verrà fatto su apposito carrello coperto da un telone di incerata;
 - d) la fossa o la tomba rimasta vuota e scoperta sarà disinfettata a calce e con soluzione di creolina e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto con il feretro e con il terriccio che lo circondava;
 - e) speciale cura dovrà aversi per la disinfezione, con soluzione di sublimato al 3/1000, del carrello e del telone cerato usati per il trasporto;
 - f) gli operatori cimiteriali, in tutte le operazioni predette, dovranno essere coperti con camice e berretto di grossa tela e proteggersi le mani con guanti di gomma; ogni indumento dovrà essere convenientemente disinfettato alla fine del Servizio.
 - g) resti lignei o metallici di feretri e avanzi di indumenti sono rifiuti assimilabili agli urbani, e come tali andranno smaltiti.

TITOLO III

CAPO I - POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 82: Orario

- 1-** Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagione, dal Sindaco, su indicazione del responsabile dei servizi cimiteriali ; l'orario deve essere affisso in modo ben visibile all'esterno del cimitero;
- 2-** L'entrata dei visitatori è ammessa fino a trenta minuti prima della scadenza dell'orario;
- 3-** La visita al cimitero al di fuori dell'orario è subordinata al permesso del Responsabile dei Servizi cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi;
- 4-** L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario.

ART. 83: Disciplina dell'ingresso

- 1-** E' vietato l'ingresso:
 - a) a coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli non accompagnati da adulti.

ART. 84: Divieti speciali

- 1-** Dentro il cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la natura del luogo, e in particolare:
 - a) fumare, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati; tali mezzi di locomozione sono ammessi nel cimitero solo per Servizio del medesimo e per il tempo strettamente necessario alle operazioni cui sono destinati; solo eccezionalmente, per motivi di età o di salute, il Responsabile dei Servizi cimiteriali può autorizzare la visita al cimitero a mezzo di veicoli, fissando il percorso e l'orario;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) portare fuori dal cimitero qualsiasi opera o oggetto senza preventiva autorizzazione;

- e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, lapidi ecc.;
- f) passare attraverso i campi o calpestare le fosse;
- g) danneggiare gli alberi e le aiole, scrivere sulle lapidi e sui muri;
- h) svolgere attività commerciali o pubblicitarie;
- i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere all'esumazione o estumulazione di salme se non si è parenti del defunto o non si è preventivamente autorizzati;

2- I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alle zone immediatamente adiacenti al cimitero, salvo autorizzazioni o usi particolari;

3- Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà diffidato ad uscire dal custode o da altro personale cimiteriale, salve e impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

ART. 85: Riti funebri

1- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti;

2- Per le celebrazioni che possono dare luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi cimiteriali.

ART. 86: Epigrafi e ornamenti sulle tombe comuni

1- Sulle tombe nei campi comuni possono essere posti monumentini, lapidi, croci ed epigrafi, secondo le forme, le misure e i materiali di volta in volta autorizzati dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, in relazione ad apposita ordinanza del Sindaco che fissa i criteri generali;

2- Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei Servizi cimiteriali e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi; a tal fine, i familiari del defunto o chi per essi devono presentare il testo dell'epigrafe in duplice copia, unitamente al progetto della lapide o delle altre opere;

3- Nelle epigrafi sono permesse citazioni in lingue diverse dall'italiano, purchè il testo presentato contenga la traduzione;

4- Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero;

5- E' consentito il collocamento di fotografie, purchè eseguite in modo da

garantirne la permanenza nel tempo;

6- E' pure consentito deporre fiori e corone e coltivare piccole airole, purchè occupino soltanto la superficie della fossa e non ingombrino le tombe vicine con le radici o coi rami;

7- All'infuori di quanto indicato nel presente articolo, per le tombe dei campi comuni è vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 87: Fiori e piante ornamentali

1- Sulle tombe private sono ammessi arbusti e piante di altezza non superiore a m. 1,10; quelli di altezza superiore devono essere tagliati a semplice invito del Comune, altrimenti si procederà d'ufficio al taglio o allo sradicamento;

2- Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti da chi li ha impiantati o deposti; allorchè i fiori o le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinietti o i tumuli, il Responsabile dei Servizi cimiteriali li farà togliere o sradicare;

3- Negli opportuni periodi dell'anno il personale addetto al cimitero avrà cura di estirpare le erbe e di bruciarle entro il recinto cimiteriale.

ART. 88: Materiali ornamentali

1- Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere pericolanti o non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate;

2- I provvedimenti di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo comunale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di decoro e sicurezza;

3- Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque modo non si addicano all'estetica del cimitero.

CAPO II - LAVORI PRIVATI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 89: Lavori privati nel cimitero

1- Fatte salve le disposizioni in materia di concessioni edilizie cimiteriali, le imprese private che eseguono lavori all'interno del cimitero si conformeranno alle seguenti norme:

- a) nella costruzione di sepolture private l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato o adottare ogni altra cautela per evitare danni a cose, visitatori o personale cimiteriale;
- b) i materiali di scavo e di rifiuto dovranno essere trasportati alle discariche o in altro luogo indicato dal Responsabile del Servizio, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere danneggiate;
- c) è permessa la circolazione e la permanenza, per lo stretto tempo necessario, di automezzi non pesanti dell'impresa negli orari e seguendo il percorso autorizzati dal Responsabile dei Servizi cimiteriali;
- d) è vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali;
- e) nei giorni festivi è vietato lavorare, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile del Servizio, e il terreno adiacente le costruzioni deve essere riordinato e libero da sabbia, terra ecc.;
- f) in occasione della commemorazione dei defunti, le imprese devono sospendere ogni lavoro, sistemare decorosamente i materiali e, se previsto da apposita ordinanza sindacale, smontare armature e ponti.

ART. 90: Imprese di pompe funebri

1- Le imprese di pompe funebri possono, a richiesta dei dolenti:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune e al suo personale, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici comunali che presso le parrocchie e gli enti di culto,
- b) fornire i feretri e i relativi accessori;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme nel Comune o fuori Comune;

2- Le imprese di cui al primo comma devono essere provviste della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle prescritte licenze commerciali;

3- E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrarsi i servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

- b) di svolgere lavori e mansioni comunque riservati al personale comunale;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO IV

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 91: Obblighi e divieti per il personale

- 1-** Il personale del cimitero, oltre ad essere ovviamente tenuto all'osservanza del presente Regolamento, deve farlo rispettare a chiunque abbia accesso nel cimitero stesso;

- 2-** Il personale deve altresì tenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico e indossare abiti decorosi che non contrastino con la natura del luogo; deve fornire ai richiedenti ogni notizia, se di competenza;

- 3-** E' fatto divieto al personale:
 - a) di eseguire all'interno del cimitero lavori per conto di privati, anche se al di fuori dell'orario di Servizio;
 - b) ricevere compensi , sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, dal pubblico o dalle ditte;
 - c) esercitare qualsiasi forma di commercio o di pubblicità inerente l'attività cimiteriale, anche se al di fuori del cimitero;
 - d) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;

- 4-** Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti predetti e di quelli previsti dal presente Regolamento, costituisce fondamento di responsabilità disciplinare.

ART. 92: Assegnazione gratuita sepoltura a cittadini benemeriti o illustri

- 1-** La Giunta comunale può disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di concittadini che si siano distinti per opere dell'ingegno o dell'arte o che si siano resi benemeriti per Servizi resi alla comunità;

- 2-** Ai fini di cui sopra, con il piano cimiteriale di cui all'art. 56 del presente

Regolamento, è possibile anche prevedere l'individuazione di un reparto speciale.

ART. 93 Registro delle concessioni

- 1-** Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è istituito un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari; detto registro può essere tenuto anche con sistemi informatici;
- 2-** Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello obbligatoriamente apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale;
- 3-** Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, sia comune che privata, e ogni modificazione o cessazione intervenuta, con l'indicazione dei seguenti dati: generalità dei defunti; numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento; generalità del o dei concessionari; estremi del titolo costitutivo; data e numero del protocollo generale cui si riferisce la concessione; natura e durata della concessione; variazioni che si verificano nella titolarità della concessione; operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o rimozione di salme, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 94: Sepolcri privati fuori dal cimitero

- 1-** Al divieto generale di sepoltura fuori dal cimitero, di cui all'art. 46, primo comma, si può derogare per la tumulazione di cadaveri o resti mortali in cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico;
- 2-** Per la costruzione di dette cappelle occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale e su conforme parere del coadiutore sanitario del Servizio di igiene pubblica, rilasciato a spese del richiedente; esse devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal DPR 285/1990 e dal presente Regolamento per le sepolture private, in particolare per quanto riguarda la distanza dai centri abitati;
- 3-** Per la tumulazione nelle cappelle poste fuori dal cimitero occorre, oltre al permesso di seppellimento di cui all'art. 8, il nulla osta del Sindaco rilasciato dietro accertamento del diritto di ricevere sepoltura in loco; il Comune non può imporre, per la deposizione di salme in tali cappelle, tasse superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri;
- 4-** Le cappelle di cui al presente articolo sono in ogni caso soggette alla vigilanza e al controllo da parte del Comune.

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 95: Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1- Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche ai rapporti costituiti prima della sua entrata in vigore, salve le eccezioni specificamente previste dal Regolamento stesso;
- 2- Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente, approvato con Deliberazione Consiliare n. 33 del 24/03/1997 cessa di avere applicazione dal giorno dell'entrata in vigore del presente.

ART. 96: Concessioni pregresse

- 1- Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 95, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la loro durata, il regime indicato nell'atto di concessione stessa;
- 2- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione juris tantum della sussistenza del diritto d'uso; tale istituto opera in favore dei discendenti di colui che è comprovato essere stato in buona fede il fondatore del sepolcro, previa stipula di un contratto di concessione a termini del presente Regolamento.

ART. 97: Sanzioni

- 1- La violazione delle norme contenute nel Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti dalla legge.

ART. 98: Rinvio

- 1- Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934.

ART. 99: Entrata in vigore

1- Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore alla scadenza del 15^a giorno successivo alla sua pubblicazione.-

TARIFFE

PARTE I^ - CONCESSIONI CIMITERIALI

- 01)-** Concessioni di aree per la costruzione di sarcofagi e Cappelle:
- a)- Sarcofagi; ml. $1,10 * 2,60 = \text{Mq. } 2,86$
€ 1.342,79 per area.
 - b)- Cappelle; ml. $4,00 * 4,00 = \text{Mq. } 16,00$
€ 5.371,15 per area.
 - c)- Area in sopraelevazione Sarcofago:
€ 335,70 per area.
- 02)-** Concessione di loculi cimiteriali, costruiti dal comune, a sistema di tumulazione:
- a)- loculo fila I; € 800,00.
 - b)- loculo fila II € 1.500,00.
 - c)- loculo fila III € 1.100,00.
 - d)- loculo fila IV € 400,00.
- 03)-** Concessione interspazio tra due sarcofagi contigui:
ml. $0,40 + \text{ml. } 2,60 = \text{Mq. } 1,04$
€ 488,28
- 04)-** Autorizzazione amministrativa alla tumulazione provvisoria:
€ 800,00 (deposito cauzionale) pari dell'importo versato per la concessione di un loculo di I fila.

PARTE II^ - DIRITTI CIMITERIALI

- 01)- Diritti per esumazione o estumulazione:
€ 51,65
- 02)- Diritti di Segreteria per rilascio concessione edilizia cimiteriale:
€ 15,49
- 03)- Deposito cauzione per restauro manufatti cimiteriali:
€ 51,65
- 04)- Deposito cauzionale per costruzione Cappella:
€ 258,23
- 05)- Deposito cauzionale per costruzione Sarcofago:
€ 103,29
- 06)- Versamento per consumi idrici forfetario costruzione Cappella:
€ 25,82
- 07)- Versamento per consumi idrici forfetario costruzione Sarcofago:
€ 10,33

INDICE

*Pagi
na*

TITOLO - I -

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1)- Oggetto.	2
Art. 2)- Competenze.	2
Art. 3)- Responsabilità.	2
Art. 4)- Servizi gratuiti e a pagamento.	2
Art. 5)- Atti a disposizione del pubblico.	3

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6)- Dichiarazione e avviso di morte.	3
Art. 7)- Denuncia della causa di morte.	4
Art. 8)- Permesso di seppellimento.	5
Art. 9)- Nulla osta al seppellimento.	5
Art. 10)-Accertamento della morte. Certificato necroscopico.	5
Art. 11)- Parti di cadavere e resti mortali.	6
Art. 12)- Nati morti e prodotti abortivi.	6

CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 13)- Definizione di morte	7
Art. 14)- Periodo di osservazione dei cadaveri	7
Art. 15)- Morte improvvisa, morte apparente.	7
Art. 16)- Modalità dell'osservazione.	7

CAPO IV – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Art. 17)- Deposito di osservazione.	8
Art. 18)- Obitorio.	8

CAPO V – RISCONTRO DIAGNOSTICO, AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI.

Art. 19)- Riscontro diagnostico.	9
Art. 20)- Rilascio di cadaveri a scopo di studio.	9
Art. 21)- Prelievo di parti di cadavere per trapianto.	9
Art. 22)- Trattamenti autoptici.	10
Art. 23)- Trattamenti conservativi.	10

CAPO VI – DEPOSITO DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 24)- Termini e modalità.	11
Art. 25)- Vigilanza e controllo.	11
Art. 26)- Caratteristiche dei feretri per l'inumazione.	11

Art. 27)- Caratteristica dei feretri per la tumulazione.	12
Art. 28)- Caratteristiche dei feretri per il trasporto.	12
Art. 29)- Caratteristiche dei feretri per la cremazione.	12
Art. 30)- Urne cinerarie.	13
Art. 31)- Traslazione di salme già sepolte.	13
Art. 32)- Chiusura del feretro.	13
Art. 33)- Fornitura gratuita dei feretri.	14

CAPO VII – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 34)- Norme generali dei trasporti.	14
Art. 35)- Precauzioni igieniche.	15
Art. 36)- Trasporto di salme senza funerale	15
Art. 37)- Vigilanza	16
Art. 38)- Automezzi per il trasporto e loro autorimesse.	16
Art. 39)- Esercizio dei trasporti funebri.	16
Art. 40)- Accreditoamento delle imprese.	16
Art. 41)- Trasporti funebri istituzionali.	17
Art. 42)- Autorizzazione al trasporto.	18
Art. 43)- Trasporto per e da altri Comuni.	18
Art. 44)- Trasporto all'estero o dall'estero.	19
Art. 45)- Trattamento antiputrefattivo.	20
Art. 46)- Trasporto di ceneri e resti.	20

TITOLO II

CAPO I – CIMITERI

Art. 47)- Disposizioni generali	21
Art. 48)- Reparti speciali	21
Art. 49)- Soggetto dello “jus sepulcri”	22
Art. 50)- Vigilanza sui cimiteri.	22
Art. 51)- Personale addetto.	22
Art. 52)- Responsabile del Servizio.	22
Art. 53)- Custode e sue attribuzioni.	23
Art. 54)- Necroforo e sue attribuzioni.	23
Art. 55)- Registro dei seppellimenti.	24

CAPO II – COSTRUZIONE DEI CIMITERI – PIANO REGOLATORI CIMITERIALI- DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 56)- Piano regolatore cimiteriale.	25
Art. 57)- Strutture cimiteriali.	26
Art. 58)- Camera mortuaria e sala autopsie.	26

Art. 59)- Ossario.	26
Art. 60)- Nicchie cinerarie e cinerario comune.	27

CAPO III – SEPOLTURE PRIVATE – CONCESSIONI

Art. 61)- Concessione di aree e manufatti	29
Art. 62)- Procedimento concessorio.	29
Art. 63)- Durata delle concessioni – Revoca – Estinzione.	30
Art. 64)- Sepolture individuali – Assegnazione diritto d’uso.	31
Art. 65)- Sepolture familiari e collettive – Diritto d’uso.	32
Art. 66)- Assegnazione delle aree cimiteriali.	32
Art. 67)- Divisioni e subentri.	33
Art. 68)- Rinuncia.	34
Art. 69)- Costruzione dell’opera.	34
Art. 70)- Cauzione.	34
Art. 71)- Manutenzione.	35
Art. 72)- Decadenza.	35

CAPO IV – OPERAZIONI DI SEPPELLIMENTO

Art. 73)- Termini	36
Art. 74)- Inumazioni.	37
Art. 75)- Tumulazioni.	38
Art. 76)- Cremazione.	38

CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 77)- Esumazione ordinaria.	39
Art. 78)-Esumazione straordinaria	40
Art. 79)- Estumulazione.	40
Art. 80)- Estumulazione straordinaria.	41
Art. 81)- Norme igieniche comuni.	42

TITOLO III

CAPO I – POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 82)- Orario.	43
Art. 83)- Disciplina dell’ingresso.	43
Art. 84)- Divieti speciali.	43
Art. 85)- Riti funeri.	44
Art. 86)- Epigrafi e ornamenti sulle tombe comuni.	44
Art. 87)- Fiori e piante ornamentali.	45
Art. 88)- Materiali ornamentali.	45

CAPO II – LAVORI PRIVATI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 89)- Lavori privati nel cimitero.	46
Art. 90)- Imprese di pompe funebri.	46

TITOLO IV

Capo I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 91)- Obblighi e divieti per il personale.	47
Art. 92)- Assegnazione gratuita a cittadini benemeriti o illustri.	47
Art. 93)- Registro delle concessioni.	48
Art. 94)- Sepolcri privati fuori dal cimitero.	48

CAPO II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 95)- Efficacia delle disposizioni del Regolamento.	49
Art. 96)- Concessioni pregresse.	49
Art. 97)- Sanzioni.	49
Art. 98)- Rinvio.	49
Art. 99)- Entrata in vigore.	50

ALLEGATO –A - TARIFFE	51
------------------------------	-----------